

OGGETTO: mobilità professionale personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative - CCNI 3 dicembre 2009 di attuazione sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – comparto scuola -

IPOTESI DI INTESA

tra

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

e

le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola

Le parti,

nella considerazione:

- che la mobilità professionale del personale ATA, di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, è stata disciplinata, per il biennio 2009-2010, dal ccni 3 dicembre 2009 e dal decreto Direttore generale - dirpers/miur - 28 gennaio 2010, n. 979 con il quale sono state indette le relative procedure concorsuali;
- che per effetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 le Amministrazioni pubbliche possono disporre il passaggio ad aree funzionali superiori esclusivamente attraverso concorsi pubblici con riserva dei posti non superiore al 50% a favore del personale interno;
- che il decreto legge 2 giugno 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto il blocco dei rinnovi contrattuali di comparto e, in particolare, la sospensione delle progressioni stipendiali del personale del comparto scuola;
- che con il comma 5 del precitato articolo 65 decreto legislativo 150/2009 è stato previsto che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;
- che il citato articolo 24 del decreto legislativo 150/2009 non possa essere considerato vincolante in quanto non si sono concretizzate le necessarie condizioni per la tacita abrogazione delle norme utilizzate per il CCNI 3 dicembre 2009;
- che il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, recante "Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia" prescrive la formulazione di "un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008 n. 133";
- che la procedura concorsuale per la mobilità è stata ispirata a criteri di selettività e di valorizzazione delle professionalità essendo basata, in particolare, su test di accesso e di valutazione dei titoli tali da privilegiare le esperienze e le effettive capacità lavorative già conseguite dagli aspiranti nell'espletamento delle funzioni nella qualifica superiore;
- che le immissioni in ruolo per il profilo professionale di DSGA sono effettuate a favore del personale incluso nelle graduatorie, ex D.M. 146/2000, per il soppresso profilo di Responsabile amministrativo per il quale, come titolo di accesso, era contemplato il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- che il proseguire nelle immissioni in ruolo soltanto a favore di personale incluso nelle citate graduatorie concretizzerebbe disparità di trattamento a danno degli aspiranti oggi inclusi nelle graduatorie per la mobilità professionale, con la sola motivazione della mancanza della laurea in quanto requisito di accesso previsto dal CCNL/2007, per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- che le dotazioni organiche dei profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico (area "C"/CCNL/2007) non risultano istituite;

CONVENGONO:

articolo 1

1.1. Al fine della salvaguardia dell'interesse generale e collettivo all'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche nonché allo scopo di non disperdere le risorse finanziarie impegnate in procedure concorsuali proficuamente definite a garanzia delle professionalità rispondenti

alle declaratorie professionali del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola, è prorogata l'efficacia delle graduatorie provinciali per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, definite per effetto dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009.

1.2. Nel contesto del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA, per gli anni scolastici 2011-2013 e nel rispetto del criterio di invarianza finanziaria, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 alla mobilità professionale del personale ATA di ruolo sono riservate le sottoelencate aliquote di posti, rispetto ai contingenti annualmente autorizzati:

- il 50% per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D";
- il 40% per la mobilità professionale dall'area "A" all'area "B".

1.3. I posti di cui al comma 2 sono ricoperti mediante contratti a tempo indeterminato a favore degli aspiranti collocati nelle graduatorie definitive di cui all'articolo 9 del CCNI 3 dicembre 2009 come attuato dal DDG dirper/miur 28 gennaio 2010, n. 979.

articolo 2

2.1. La disciplina sottoscritta con la presente Intesa produce effetto sino alla revisione della materia, secondo le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2.2. La presente Intesa assume efficacia subordinatamente alla certificazione di cui all'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 55 del richiamato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2.3. Per quanto non espressamente previsto e per le parti compatibili, vigono le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 e di cui al decreto Direttore generale dirpers/miur 28 gennaio 2010, n. 979.

Roma, luglio 2011

LA PARTE PUBBLICA:

f/to_

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FLC-CGIL

f/to _____

CISL-SCUOLA

f/to _____

UIL- SCUOLA

f/to _____

SNALS-CONFSAL

f/to _____

GILDA-UNAMS_

f/to _____